

Legge 21 gennaio 1994, n. 53 (in Gazz. Uff., 26 gennaio, n. 20).

Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali (1) (2).

(1) Il termine "procuratore legale" contenuto nella presente legge si intende sostituito con il termine "avvocato" ex art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27.

(2) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggesi Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.

Articolo 1

1. L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente.

Articolo 2

1. Per la notificazione di cui all'articolo 1 il notificante utilizza speciali buste e moduli per avvisi di ricevimento, di cui deve fornirsi a propria cura e spese, conformi al modello prestabilito dall'Amministrazione postale per la notifica a mezzo posta.

Articolo 3

1. Il notificante di cui all'articolo 1 deve:

- a) scrivere la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento;
- b) presentare all'ufficio postale l'originale e la copia dell'atto da notificare; l'ufficio postale appone in calce agli stessi il timbro di vidimazione, inserendo quindi la copia, o le copie, da notificare nelle buste di cui all'articolo 2, sulle quali il notificante ha preventivamente apposto le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolare la ricerca; sulle buste devono essere altresì apposti il numero del registro cronologico di cui all'articolo 8, la sottoscrizione ed il domicilio del notificante;
- c) presentare contemporaneamente l'avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto dall'Amministrazione postale, con l'aggiunta del numero di registro cronologico.

2. Per le notificazioni di atti effettuate prima dell'iscrizione a ruolo della causa o del deposito dell'atto introduttivo della procedura, l'avviso di ricevimento deve indicare come mittente la parte istante e il suo procuratore; per le notificazioni effettuate in corso di procedimento, l'avviso deve indicare anche l'ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso.

3. Per il perfezionamento della notificazione e per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, per quanto possibile, gli articoli 4 e seguenti della legge 20 novembre 1982, n. 890.

Articolo 4

1. L'avvocato o il procuratore legale, munito della procura e dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente, mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte e che sia iscritto nello stesso albo del notificante.

2. Nel caso di cui al comma 1, l'originale e la copia dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.

Articolo 5

1. Nella notificazione di cui all'articolo 4 l'atto deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario.

2. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, l'atto è consegnato, nel domicilio risultante al consiglio dell'ordine in cui il destinatario è iscritto, a persona addetta allo studio ovvero al servizio del destinatario.

3. In entrambi i casi di cui ai commi 1 e 2 l'originale e la copia dell'atto notificato nonché il registro cronologico di cui all'articolo 8 sono sottoscritti dalla persona alla quale l'atto è consegnato e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione delle generalità e della qualità rivestita dal consegnatario.

Articolo 6

1. L'avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione di cui all'articolo 3 o le annotazioni di cui all'articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.

2. Il compimento di irregolarità o abusi nell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge costituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.

Articolo 7

1. L'avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve essere previamente autorizzato dal consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto; tale autorizzazione potrà essere concessa esclusivamente agli avvocati o procuratori legali che non abbiano procedimenti disciplinari pendenti e che non abbiano riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione e dovrà essere prontamente revocata in caso di irrogazione delle dette sanzioni ovvero, anche indipendentemente dall'applicazione di sanzioni disciplinari, in tutti i casi in cui il consiglio dell'ordine, anche in via cautelare, ritenga motivatamente inopportuna la prosecuzione dell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge.

2. Il provvedimento di rigetto o di revoca, emesso in camera di consiglio dopo aver sentito il professionista, è impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense nel termine di dieci giorni solo per motivi di legittimità ed è immediatamente esecutivo, indipendentemente dalla sua eventuale impugnazione.

3. In caso di revoca dell'autorizzazione, l'avvocato o il procuratore legale consegna al consiglio dell'ordine il registro di cui all'articolo 8, sul quale vengono annotati il provvedimento di revoca e l'eventuale annullamento del medesimo.

4. I provvedimenti del consiglio dell'ordine adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici nei modi più ampi.

Articolo 8

1. L'avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve munirsi di un apposito registro cronologico, il cui modello è stabilito con decreto del Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale forense.

2. La validità del registro di cui al comma 1 è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, da parte del presidente del consiglio dell'ordine nel cui albo il notificante è iscritto, o da un consigliere all'uopo delegato, previa l'autorizzazione di cui all'articolo 7.

3. Ogni notificazione eseguita ai sensi della presente legge è annotata dal notificante, giornalmente, sul registro cronologico, insieme alle eventuali annotazioni previste dagli articoli precedenti.

4. Il registro cronologico di cui al comma 1 può essere costituito da moduli continui vidimati uso computer (1).

(1) Con D.M. 27 maggio 1994 (G.U. 7.6.1994 n. 131) * è stata disposta la istituzione del registro cronologico ad uso degli avvocati e procuratori legali per notifica di atti civili, amministrativi e stragiudiziali.

Articolo 9

1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile e dell'articolo 123 delle disposizioni per l'attuazione,

transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Articolo 10

1. Agli atti notificati ai sensi della presente legge è apposta, al momento dell'esibizione o del deposito nella relativa procedura, apposita marca, il cui modello e importo sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia. D.M. 27 maggio 1994 (G.U. 7.6.1994 n. 131) *.
2. Per le violazioni della disposizione di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste per l'imposta di bollo, con le stesse modalità e procedure, in quanto applicabili.

Articolo 11

1. Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica.

Articolo 12

1. I decreti del Ministro della giustizia previsti agli articoli 8 e 10 sono emanati entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della presente legge.

Articolo 13

1. La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1994, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 12.

DECRETO 27 MAGGIO 1994 (G.U. 7.6.1994 N. 131)

Istituzione del registro cronologico ad uso degli avvocati e procuratori legali per notifica di atti civili, amministrativi e stragiudiziali

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 53, recante "Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali agli avvocati e procuratori legali";

Visto, in particolare, l'art. 8 della legge stessa che prevede che l'avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facolta' previste dalla legge, deve munirsi di un apposito registro cronologico, il cui modello e' stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia;

Visto l'art. 10 della stessa legge che prevede che agli atti notificati a cura dell'avvocato o del procuratore legale deve essere apposta apposita marca il cui modello ed importo sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia;

Visto l'art. 12 della legge medesima che dispone che il decreto di cui sopra deve essere emanato entro novanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 1994;

Ritenuto che la predisposizione dell'apposita marca deve essere concordata con il Ministero delle finanze nonche' con l'Istituto poligrafico dello Stato e con la Zecca di Stato e che l'esiguita' del termine non consente l'espletamento di tale procedura, gia' avviata;

Ritenuto che in via del tutto transitoria puo' essere autorizzato l'uso di marche in commercio, nella misura precisata dall'art. 2 del presente decreto;

Visto il parere del Consiglio nazionale forense;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito per l'avvocato o il procuratore legale che intende procedere alla notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali un registro cronologico conforme al modello allegato al presente decreto; il registro puo' essere composto da moduli continui vidimati uso computer, conformi al modello approvato.

Art. 2.

Agli atti notificati, ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, devono essere apposte una o piu' marche da bollo di importo:

di L. 5.000 (€2,58) per gli atti aventi fino a due destinatari;

di L. 15.000 (€7,74) per gli atti aventi da tre a sei destinatari;

di L. 24.000 (€12,39) per gli atti aventi piu' di sei destinatari.

Le marche da bollo apposte agli atti di cui sopra devono essere annullate, prima dell'uso, nei modi previsti dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

Roma, 27 maggio 1994

Il Ministro: BIONDI

Notifica a mani

Relata di notifica ex art. 4 Legge 21 gennaio 1994 n. 53

Cron. n.ro _____

Io sottoscritto Avv. _____, con studio in _____ Via _____ n. _____ in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Roma n. ____ del _____, ho notificato per conto di (*specificare le generalità di chi ha dato la procura*) il su esteso atto (*specificare tipo*) a _____ presso il suo procuratore e domiciliario Avv. _____ con studio in _____ Via _____ n. _____ ed ivi a mani dello stesso (*oppure "non avendolo rinvenuto ed ivi a mani di _____ addetto/a allo studio o al servizio dello stesso"*);

Roma, _____

_____ firma di chi riceve e, se chi riceve è un addetto allo studio o al servizio, specificazione delle generalità e della qualità rivestita dal consegnatario, *esempio Tizia nata a ____ il ____ Impiegata*

Notificazione a mezzo del servizio postale

Relata di notifica ex art. 1 Legge 21 gennaio 1994 n. 53

Cron. n.ro _____

Io sottoscritto Avv. _____, con studio in _____; Via _____ n. _____ previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine n. _____ del _____ per conto del Sig. _____ come da delega in atti, ho notificato l'atto di cui sopra al Sig. _____ nel suo domicilio in _____ Via _____, a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. _____ spedita dall'Ufficio postale di _____ n. _____.

Roma, _____

Avv. _____

NOTIFICHE DIRETTE LEGGE 53/1994

Riservato all'Ufficio

Rich. n. _____

Al Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Roma
Sede

Istanza per l'autorizzazione alle facoltà di cui alla Legge 53/94

Il/la sottoscritto/a Avv _____

nato/a a _____ il _____

iscritto/a nell'Albo degli Avvocati di Roma tessera n. _____

premesso

che non ha riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione o più gravi sanzioni, né pendono a sua carico procedimenti disciplinari

chiede

di essere autorizzato/a, ai sensi dell'art. 7 della legge 53/94 all'esercizio delle facoltà di notificazione ivi previste.

Roma, _____

firma

Allegare:

***Registro cronologico
(Art. 8 Legge 53/1994)***